



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **52251/2016** promossa da:

... con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA ANNA, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA L. MANARA, 7 presso il difensore

Ricorrente

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: in via principale riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria e in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria

FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato, il signor _____ ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che era nato nella città di Asmara il 06.12.1990 (città che, al momento della sua nascita, era ancora territorio etiope) e che, dopo la morte del padre, si era trasferito con la madre ad Addis Abeba; che all'età di cinque anni era stato affidato dalla madre a una struttura di *Save the Children* e che presso tale struttura il signor Neguse aveva perso i contatti con la madre; che presso la stessa struttura aveva imparato il mestiere di parrucchiere e aveva conosciuto Haile Mariam Meseret cittadina etiope da cui aveva un figlio; che i responsabili della struttura di *Save the Children* si erano rivolti alle autorità etiopi per cercare di regolarizzare i documenti del signor Neguse, ma che il Governo etiope aveva respinto la richiesta



PDF Eraser Free

con la motivazione che il signor Neguse risultava essere eritreo di nascita; che, privo di documenti di identità e di cittadinanza, si era trovato a dover vivere fuori dalla struttura che lo aveva sempre accolto e che dopo pochi mesi, in occasione di un controllo, era stato arrestato dal Governo etiope perché sprovvisto dei documenti di identità e cittadinanza; che era rimasto in carcere per sei mesi dove era stato costretto a condizioni molto dure, e che poi era riuscito ad evadere, fuggendo prima in Sudan poi in Libia; che non poteva tornare in Etiopia perché temeva di essere arrestato perché sprovvisto di documenti e che non poteva neanche andare in Eritrea perché temeva di essere arrestato e/o ucciso per motivi politici e perché temeva inoltre di dover prestare il servizio militare obbligatorio.

Acquisiti i documenti prodotti, il difensore concludeva come da ricorso introduttivo ed il giudice riservava la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti



PDF Eraser Free

sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...). Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante."* (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Le vicende personali narrate dal ricorrente – in modo dettagliato, preciso e del tutto coerente con quanto riferito durante la fase amministrativa - appaiono del tutto credibili.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio libero, ha riferito: *"sono nato ad Asmara il 6.12.1990.*



PDF Eraser Free

Mio padre è morto quando io ero piccolo. Non so se mia madre sia viva. Non l'ho mai conosciuta.

Sono stato cresciuto da una struttura di Save The Children ad Addis Abeba.

Ho una compagna etiopica, con la quale non sono sposato, ed ho un bambino.

Sono di religione ortodossa.

Sono andato a scuola fino alla quinta elementare.

Nel mio paese aiutavo nella struttura e facevo il parrucchiere.

Ho lasciato il mio paese per questi motivi: "io sono stato registrato nella struttura come cittadino eritreo.

Ho vissuto in questa struttura fino a 21 anni. E' una struttura dove aiutano le persone che non hanno nessuno. E' una casa con un cortile grande. Io dormivo in camera con altre due persone.

Nella struttura c'erano circa 10 ragazzi accolti, tra maschi e femmine. E tutti davamo una mano. Ci chiamiamo fratelli perché siamo cresciuti insieme.

Però mi hanno detto che visto che non ero etiopico non potevo avere la cittadinanza etiopica.

Le persone che lavoravano nella struttura hanno chiesto alle autorità etiopi di darmi i documenti, al compimento dei 21 anni. Loro si sono rifiutate perché hanno affermato che io ero eritreo.

Mi hanno detto che visto che ero eritreo non potevo più vivere in Etiopia. Questo è accaduto quando avevo 21 anni.

Quando ho compiuto 21 anni questa struttura mi ha dato un contributo economico. A quel punto, visto che ero cittadino eritreo, mi hanno detto che non potevo avere la cittadinanza etiopica. Quando sono uscito dalla struttura mi hanno detto di andare in comune. Quando mi sono presentato per fare la richiesta di documenti, loro hanno guardato le carte e mi hanno detto che ero eritreo e mi hanno chiesto come mai ero in Etiopia. In quel periodo vi erano le elezioni presidenziali. Allora mi hanno messo in carcere, visto che non avevo un documento. Sono rimasto in prigione per 6 mesi.

Poi ho conosciuto un ragazzo che mi ha fatto fuggire, nella sua macchina.

Nel registro presente nella struttura risulta che io sono nato ad Asmara.

Quando sono fuggito dalla prigione sono andato in Sudan.

Visto che ho sempre vissuto nel campo, conosco pochissima gente nel campo. Quando sono uscito non sapevo dove andare. Il mio unico punto di riferimento era la struttura.

Visto che non sapevo dove andare, non avevo un punto di riferimento e quindi sono scappato.

Io non voglio tornare né in Etiopia né in Eritrea. In Etiopia mi arresterebbero, visto che continuo a non avere documenti.

Io ho lasciato l'Etiopia quando avevo 3 anni. Per questo non parlo tigrigno".

Nel caso in esame il complessivo quadro fornito è esauriente ed il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) è positivo. Deve pertanto procedersi ad integrare il



PDF Eraser Free

giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente con l'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese (Cass. 16202 del 2012; 10202 del 2011).

Dalle dette informazioni (sulle quali si tornerà in seguito) emerge come appaia del tutto verosimile che a fronte dell'impossibilità di ottenere la cittadinanza etiopica e delle difficili condizioni dei cittadini eritrei in territorio etiopico, lo stato non poteva offrire protezione al ricorrente.

Quanto narrato dal ricorrente non giustifica, però, il riconoscimento dello status di rifugiato atteso che non possono ritenersi sussistenti atti di persecuzione che, per loro natura e frequenza, siano sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali o che costituiscono la somma di diverse misure che producono gravi conseguenze.

Sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, atteso che, se il ricorrente facesse ritorno in patria, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'art. 14 lettera b) D.Lgs. 251/2007.

Con riferimento alla condizione del paese di origine del ricorrente – condizioni che consentono di affermare che il ricorrente non potrebbe chiedere e ricevere protezione dalle autorità statuali (le quali, come riferito dal ricorrente, si sono rifiutate di raccogliere la domanda per ottenere i documenti di identità e di cittadinanza) - prima di passare all'esame delle condizioni della cittadinanza etiopica e di quella eritrea, non pare inutile ricordare che, ai sensi della Direttiva 32/2013 nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri, affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame, dispongono, che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato.

Nel caso in esame, dal Rapporto EASO sull'Eritrea aggiornato a maggio del 2015, disponibile al seguente link <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Eritrea-Report-Final.pdf> , si legge che in Eritrea vengono emesse sentenze di condanna per motivi politici, religiosi, per chi non si sottopone al servizio di leva militare e per chi lascia o cerca di lasciare illegalmente il paese. Si riporta inoltre che le condizioni delle carceri sono precarie e viene utilizzata la tortura quale mezzo per estorcere confessioni e ottenere informazioni o anche come mezzo di repressione. Nel rapporto EASO si dà atto di prigionieri torturati per motivi meramente politici o per non aver prestato il servizio di leva militare o per essere evasi dalle carceri.

Con riferimento all'uscita dal paese, dal rapporto EASO 2015 si legge che il Paese può essere lasciato solo con un valido visto d'uscita rilasciato dal dipartimento per l'immigrazione di Asmara, ogni violazione in tal senso viene punita con la reclusione fino a cinque anni ma nella prassi,



PDF Eraser Free

secondo un rapporto di Amnesty International, coloro che lasciano il paese senza un visto valido detenuti illegalmente e, anche se minori, costretti al servizio militare.

Inoltre deve considerarsi che particolarmente gravi sono le condizioni dei cittadini eritrei che si trovino in territorio etiope ed infatti: “Durante il conflitto del 1998-2000 tra Etiopia ed Eritrea, particolarmente grave è stato il trattamento riservato all’Etiopia agli etiopi aventi origine eritrea: l’Etiopia infatti ha privato ella nazionalità etiope circa 120.000 cittadini di origine eritrea e proceduto all’espulsione di 70.000 persone. La legge sulla cittadinanza allora in vigore in Etiopia stabiliva che il cittadino etiope dovesse rinunciare alla propria nazionalità qualora ne avesse acquisita un’altra. Secondo il governo etiope, i cittadini di origine eritrea che avevano partecipato al referendum del 1993 sull’indipendenza dell’Eritrea avevano manifestato l’intenzione di voler rinunciare alla nazionalità etiope. Durante lo stesso periodo, gli eritrei e gli etiopi di origine eritrea che non sono stati costretti a lasciare il Paese hanno subito la confisca arbitraria e discriminatoria delle loro proprietà e restrizioni nell’accesso al lavoro, all’educazione, ai servizi sociali e alla libertà di circolazione. La situazione degli etiopi (di origine eritrea) privati della propria nazionalità durante questo periodo ha trovato una soluzione solo alla fine formale del conflitto tra il 2003 e il 2004 quando il Governo etiope ha emanato leggi che hanno definito chiaramente la questione dell’acquisizione e della perdita della cittadinanza etiope nonché i diritti degli stranieri residenti sul territorio. Sfortunatamente questa vicenda ha favorito il formarsi di un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei cittadini eritrei presenti in Etiopia” (<http://centroastalli.it/scheda-paese-2-eritrea-2/>).

Numerosi rapporti internazionali sottolineano le forti discriminazioni che i cittadini eritrei o di origine eritrea subiscono in Etiopia soprattutto nell’accesso al lavoro, ai servizi e nella limitazione dei diritti civili.

Nel caso in esame le informazioni relative alla situazione dell’Eritrea e dell’Etiopia portano ad affermare come – a fronte del pericolo subito per l’esposizione individuale del ricorrente – sprovvisto dei documenti di identità e cittadinanza etiope e allo stesso modo sprovvisto dei documenti di identità eritrea – le autorità statuali non potrebbero offrire protezione. Per completezza, non pare inutile ricordare che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, la minaccia che può integrare uno dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria può provenire anche da soggetti privati, allorchè le autorità pubbliche o le organizzazioni che



PDF Eraser Free

controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25463 del 12/12/2016).

Inoltre non pare inutile ricordare che alla luce della sentenza della Corte Europea di Giustizia del 17 febbraio 2009 C-465/07 Meki Elgafaji si affermava che il giudice nazionale deve interpretare le norme in modo da favorire il raggiungimento dell'obiettivo da esse prefissato e deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della norma onde conseguire il risultato perseguito.

Tale scenario giustifica, quindi, il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce a _____ nato ad Asmara il 6.12.1990, CUI 0579JON, la protezione sussidiaria;
- Nulla per le spese;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

Milano, 20 luglio 2017

Il Giudice
dott. Martina Flamini

